



STATUTO

Art. 1

È costituita un' **Associazione di Promozione Sociale**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della Legge 7.12.2000, n. 383, denominata "AGENZIA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE", di durata illimitata, con sede temporanea in Roma, in via Giorgio Scalia 39. Può promuovere tra i suoi soci la costituzione di rappresentanze a livello regionale.

Si intende come sede regionale una struttura dotata di ampia autonomia organizzativa e patrimoniale, in grado di dotarsi di un'assemblea e di eleggere autonomamente i propri organi esecutivi, con la conseguente responsabilità del proprio rappresentante designato.

Il trasferimento della sede può aver luogo su deliberazione del Consiglio Direttivo dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Il rappresentante regionale è nominato dal Consiglio Direttivo e a lui sono affidati i rapporti con gli enti e le istituzioni sociali, nonché le attività di rappresentanza a livello locale secondo le decisioni assunte dal Consiglio Direttivo al quale il rappresentante risponde delle attività svolte.

L'Associazione potrà adottare le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica e il riconoscimento dell'ente morale.

Art. 2 (Scopi)

L'associazione non ha fini di lucro, non ha alcun carattere partitico e mantiene in ogni momento un'assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica che amministrativa, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali, o di potere economico. Essa intende perseguire finalità di utilità sociale con riguardo alla promozione della salute, dalla ricerca alla informazione sociale e alla creazione di servizi al cittadino con lo scopo di promuovere una "cultura della Prevenzione" nella più ampia forma di partecipazione e pluralismo, anche in collaborazione con istituzioni, organi sociali ed associazioni di pazienti. Può svolgere attività connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative, nei limiti consentiti dalla legge n. 383 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, e si impegna, sulla base delle proprie disponibilità organizzative, a svolgere le seguenti attività nei sotto indicati settori di intervento:

SERVIZI SOCIALI

- a. Organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anche in temporanee difficoltà;
- b. Apertura e gestione di strutture per minori che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia in particolare a) comunità familiare; b) comunità educativa; c) comunità di pronta accoglienza; d) comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti; e) centri socio-educativo diurno;
- c. Favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile;
- d. Tutelare i diritti e gli interessi delle persone handicappate;
- e. Promuovere l'assistenza e l'integrazione per migranti, rifugiati, sfollati e richiedente asilo anche attraverso l'apertura e gestione di apposite strutture di accoglienza;

FORMAZIONE-DOCUMENTAZIONE

- a. Promuovere attività di formazione culturale e professionale anche in collaborazione con altre istituzioni e organismi;
- b. Promuovere e organizzare centri di documentazione formazione, collegati anche con organismi operanti nei settori analoghi;
- c. Promuovere iniziative di formazione e informazione.

SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE

- a. Promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo, nel contesto del volontariato e della cooperazione internazionale;
- b. Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività.
- c. Realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con O.N.G., associazioni e istituzioni locali, regionali e nazionali;
- d. Stimolare lo sviluppo locale attraverso forme di cooperazione, aggregazione e confronto tra i soggetti economici privati e pubblici.

CULTURA

- a. Programmare, produrre e gestire un'attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali;
- b. Organizzare seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione;
- c. favorire incontri, seminari, tavole rotonde a cui potranno prendere parte anche i non associati;

SPORT

- a. Promuovere lo sviluppo dello sport per tutti organizzando attività sportive competitive e non, ed ogni altra attività connessa;
- b. Promuovere l'educazione motoria e l'educazione sportiva anche nella scuola;
- c. Organizzare gruppi sportivi nelle singole attività aderendo anche alle federazioni nazionali.

TURISMO

- a. Promuovere e gestire l'attuazione di programmi di itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte ai singoli cittadini, scuole, enti pubblici e privati, associazioni ed a chiunque altro ne faccia richiesta;
- b. La promozione e l'attuazione del turismo promotore di salute in particolare rivolto a persone diversabili, giovani e anziani, sociale e culturale in ogni sua forma, finalizzato alla promozione della vita e della salute umana;
- c. Gestione diretta o in adesione di centri vacanza, case per ferie, alberghi, ristoranti, campeggi, rifugi, villaggi turistici, ostelli, case dello studente, centri di ospitalità, case di accoglienza, mense, spacci, bar, circoli e altre strutture di tipo ricettivo

SANITA'

- a. Promuovere la ricerca multidisciplinare in ambito di prevenzione e promozione della salute.
- b. Promuovere la cultura della prevenzione e gli stili di vita salutari.
- c. Fare sistema attraverso una rete di collaborazioni con università, istituti di studio e di ricerca, istituzioni, associazioni di consumatori e di pazienti, società scientifiche organizzazioni che a vario titolo contribuiscono a promuovere la salute.
- d. Promuovere, anche attraverso convenzioni con organizzazione terze, la formazione di operatori specializzati e figure professionali (coadiutori della salute, *wellness manager*) con specifiche abilità e competenze nella progettazione ed attuazione di strategie e programmi di prevenzione nella scuola, negli ambienti di lavoro e nella comunità sociale.
- e. Promuovere la pubblica informazione e la comunicazione sociale sulle "malattie del progresso" e sulle dipendenze patologiche, patologie dominanti della modernità.
- f. Promuovere raccolte di fondi e donazioni finalizzati al finanziamento di studi, di rilevazione ed elaborazione dati sul piano epidemiologico, socio-sanitario, di economia sanitaria, di strategie e progettualità in ambito di prevenzione.
- g. Cooperare in rete con tutte le risorse umane e sociali presenti nel territorio, con i pubblici poteri in campo amministrativo e sanitario, istituzioni, università, aziende pubbliche e private, organizzazioni sindacali e associazioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe, con iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
- h. Promuovere campagne di informazione e divulgazione scientifica per la prevenzione dei fenomeni socio-culturali che incidono sull'insorgenza e lo sviluppo di malattie e in particolare: documentazione, conferenze, convegni, fiere e manifestazioni pubbliche, campagne di solidarietà, produzione di materiale didattico, pubblicazioni, bollettini, progetti radio-televisivi e cinematografici.
- i. Formulare proposte legislative, nell'ambito delle finalità espresse e sensibilizzare il Servizio Sanitario Nazionale per la creazione di progettualità e servizi al cittadino all'interno delle strutture pubbliche. Promuovere attività di educazione sanitaria;
- j. Fungere da elemento di raccordo tra le varie esperienze nazionali nel campo della promozione della salute.
- k. Assistenza infermieristica e socio-sanitaria;
- l. Assistenza integrativa per case di riposo e case di cura;

PROTEZIONE CIVILE

- a. Contribuire allo sviluppo e potenziamento della Protezione Civile, collaborando con le autorità e gli Enti competenti per migliorare l'utilizzo delle risorse;
- b. Promuovere la preparazione del personale addetto con iniziative di informazione, studio, dibattito e addestramento nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale;
- c. Organizzare corsi di formazione, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento del personale in qualsiasi modo impiegato nella protezione civile, secondo le direttive ed i ruoli fissati dalle leggi statali e regionali;
- d. Promuovere operazioni di prevenzione per la tutela delle persone e del patrimonio ambientale e naturale;

- e. Predisporre, in collaborazione con le Amministrazioni Comunali, i piani comunali per la Protezione Civile;
- f. Affiancamento ai servizi nazionali, regionali, comunali, provinciali di Protezione Civile, al Corpo Forestale dello Stato, alle Comunità Montane, agli Enti Pubblici e Privati, alle Autorità Civili e Militari, per l'attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi.

AMBIENTE

- a. Organizzare escursioni guidate ad aree protette e sui percorsi naturalistici;
- b. Promuove e sviluppare l'educazione ambientale;
- c. Progettare e realizzare mostre e aree a carattere espositive a carattere fotografico, naturalistico e ambientale;
- d. Progettare percorsi escursionistici e naturalistici;
- e. Realizzare studi e consulenze naturalistiche e ambientali;
- f. Organizzare iniziative di protezione e di tutela ambientale;
- g. Conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;

SERVIZIO CIVILE

- a. Promuovere iniziative per la promozione e la valorizzazione del servizio civile volontario;
- b. Promuovere e presentare progetti di servizio civile volontario in Italia e all'estero;
- c. Accreditalo all'albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale;

L'Associazione potrà inoltre:

- a. Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari od utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- b. Partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- c. Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine alla realizzazione degli scopi sociali;
- d. Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare per il miglior raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 3 (Risorse economiche)

L'associazione trae le proprie risorse economiche per lo svolgimento della propria attività da:

1. Quote e contributi degli associati.
2. Eredità, donazioni e legati.
3. Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari.
4. Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
5. Entrate da prestazioni di servizi convenzionati.
6. Proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
7. Erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
8. Entrate da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali eventi e sottoscrizioni anche a premi.
9. Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di Promozione Sociale.

Art. 4 (Soci)

Possono essere Soci tutte le persone fisiche e giuridiche, le associazioni e gli enti, che per la loro attività di lavoro e di studio, o per altri motivi siano co-interessati a promuovere l'attività dell'Associazione.

Le persone fisiche e giuridiche che intendono associarsi previa domanda, vengono ammesse dal Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione gli associati verseranno la quota associativa, che viene annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Chiunque può aderire indipendentemente dal suo credo o confessione, razza o nazionalità.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci in regola con le quote associative partecipano alle assemblee con diritto di voto.

I soci appartengono alle seguenti categorie:

1. Soci Fondatori.
2. Soci Ordinari. Sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, desiderano contribuire al suo sostegno versando la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
3. Soci Sostenitori. Sono coloro che partecipano al sostegno dell'associazione con un contributo superiore alla quota ordinaria;
4. Soci Onorari. Sono coloro che siano stati insigniti di pubblico riconoscimento, alte personalità, o che abbiano reso servizi degni di riconoscimento all'Associazione.
5. Soci Simpatizzanti. Sono coloro che partecipano allo sviluppo dell'associazione con un libero contributo, senza diritto di partecipazione alla vita sociale e di voto

Art. 5 (Diritti e doveri)

Sono diritti del socio:

- partecipare alla vita ed ai programmi scientifici dell'Associazione;
- accedere, alle condizioni espresse dallo statuto, alle cariche di rappresentanza e direzione previste;
- ricevere eventuali pubblicazioni, comunicazioni, informazioni da parte dell'Associazione.

Sono doveri del socio:

- versare la quota associativa nella misura e nella forma stabilita dal Consiglio Direttivo;
- partecipare nella misura delle sue possibilità alle attività dell'Associazione;
- osservare le delibere approvate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

1. Dimissioni volontarie, da comunicarsi con lettera raccomandata almeno un mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.
2. Decesso.
3. Esclusione per morosità od indegnità. L'esclusione è dichiarata in via insindacabile dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore ai sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie del regolamento o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

Art. 6 (Organi associativi)

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice-Presidente;
5. il Comitato Scientifico;
6. il Segretario;
7. il Tesoriere;
8. il Collegio dei Revisori dei conti;
9. il Collegio dei Probi Viri.

Art. 7 (Compiti assembleari)

L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta dal Presidente. Può essere convocata anche su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei soci. Ogni assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio purché non consigliere o revisore. Ogni socio non può ottenere più di tre deleghe.

Ciascun associato, maggiore di età, ha diritto ad un voto. Spetta al Presidente ovvero, in caso di sua assenza, al Vice-Presidente, di constatare la regolarità delle regole ed in genere il diritto di intervento all'assemblea stessa. Le delibere vengono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti aventi diritto di voto. Per le delibere concernenti le modifiche allo Statuto sarà tuttavia necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Le delibere assembleari impegnano tutti i soci, anche se assenti e devono essere conformi agli scopi dell'Associazione.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno nella sede o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione che deve essere affisso nella sede centrale e nelle sezioni periferiche almeno quindici giorni prima della data indicata per la riunione. L'avviso di convocazione potrà essere diffuso in forma diretta o indiretta tramite altri mezzi di comunicazione quali fax, e-mail, ecc.

Sono competenze dell'Assemblea dei soci:

1. deliberare qualunque punto posto all'ordine del giorno;
2. approvare le relazioni e il bilancio preventivo e consuntivo;
3. eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
4. eleggere il Collegio dei Revisori dei conti ed il Collegio dei Probi Viri;
5. deliberare sulle altre questioni attinenti l'Associazione;
6. provvedere alle modifiche dello statuto;
7. approvare le linee di indirizzo dell'attività scientifica ed il programma di attività da porre in essere dall'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 (Presidenza)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In caso di urgenza prende le decisioni necessarie e ne riferisce, per la ratifica, alla prima riunione del Consiglio. Convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Può delegare, su delibera del Consiglio, parte dei suoi poteri al Segretario o al Tesoriere o ad un altro Consigliere.

Art. 9 (Vicepresidenza)

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le relative funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Art. 10 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero da tre a sette membri, compreso il Presidente, e si riunisce almeno due volte l'anno dietro apposita convocazione del Presidente, che deve essere affissa nella sede centrale almeno quindici giorni prima della data indicata per la riunione, avviso di convocazione che potrà essere diffuso in forma diretta o indiretta tramite altri mezzi. In caso di urgenza può riunirsi anche senza le predette formalità. La convocazione del Consiglio potrà essere richiesta, debitamente firmata e motivata, anche da due terzi dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

1. coordinare lo sviluppo delle attività dell'Associazione;
2. elaborare il piano triennale dell'attività;
3. redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea;
4. gestire i beni dell'Associazione e procedere alle operazioni finanziarie, in rapporto agli obiettivi prefissati e deliberati dall'assemblea;
5. emanare i regolamenti interni;
6. deliberare sulla domanda di ammissione di nuovi soci;
7. deliberare sulla cancellazione dei soci per i motivi di cui all'ART. 7;
8. fissare annualmente l'ammontare delle quote di partecipazioni che possono anche essere differenziate a seconda del tipo di partecipazione qualitativa e quantitativa alle attività sociali a cui ogni singolo socio reputerà di aderire;
9. fissare le linee programmatiche dell'Associazione conformemente ai principi enunciati nel presente statuto o emanati dall'Assemblea nel rispetto delle finalità di cui all'ART. 4;
10. eleggere tra i propri membri il Presidente ed il Vice-Presidente;
11. eleggere anche tra coloro che non sono membri, il Segretario e il Tesoriere;
12. eleggere i componenti del comitato scientifico.

I membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le delibere sono valide se alle sedute partecipano almeno i due terzi dei suoi membri, e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente sarà prevalente. In caso di decadenza di una carica o di un membro del Consiglio Direttivo tra un'Assemblea e l'altra potrà essere compito del Consiglio stesso nominare "ad interim" un nuovo membro per occupare la carica vacante.

Art. 11 (Comitato Scientifico)

Ove il Consiglio Direttivo lo ritenesse opportuno l'Associazione può avvalersi di un Comitato Scientifico. Questo è composto da un numero variabile di membri ed è formato da studiosi in varie discipline che si sono distinti a livello nazionale e internazionale per i loro studi e le loro ricerche nei rispettivi ambiti, nonché da personalità di rilievo, opinion-leader, studiosi e/o ricercatori di livello nazionale o internazionale e di riconosciuto prestigio scientifico.

Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Coordinatore a cui è affidato il compito di convocare almeno una volta l'anno (secondo le modalità di cui all'art. 9) e presiedere il Comitato stesso. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza, sia fisica nel luogo della riunione che a distanza attraverso collegamenti telematici e altri mezzi di comunicazione (a titolo esemplificativo: videoconferenza, internet ecc.), di almeno la maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

I compiti del Comitato Scientifico sono quelli di scegliere e proporre al Consiglio Direttivo i programmi e le linee di indirizzo della ricerca scientifica in funzione delle finalità istituzionali dell'Associazione, nonché le modalità operative per l'espletamento della stessa e il controllo della qualità dei risultati prima della relativa divulgazione.

Art. 12 (Segreteria)

Il Segretariato redige i rapporti delle Assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo e compie ogni altro dovere pertinente all'amministrazione dell'Associazione. La durata della carica è di tre anni.

Art. 13 (Tesoreria)

Il Tesoriere ha la responsabilità della cassa sociale realizzata dalle quote associative provenienti dai distretti, dalle sedi locali e dalle singole adesioni, contributi e donazioni, ed ogni altra entrata, e di amministrare il denaro conformemente alle direttive del Consiglio. La durata è pari a tre anni.

Art. 14 (Revisori)

Ove lo ritenesse opportuno, l'Associazione può avvalersi di un organo di revisione dei conti composto da tre persone, anche non socie, competenti in materia in quanto iscritte all'Albo dei Revisori Contabili ed eletti dall'Assemblea. Queste durano in carica tre anni, sono rieleggibili e nominano fra di loro un presidente. La loro carica è incompatibile con le altre cariche sociali.

Art. 15 (Probi Viri)

Ove lo ritenesse opportuno, l'Associazione può avvalersi di un organo per affrontare e risolvere eventuali controversie fra: soci e tra questi e l'Associazione ed i suoi organi. In tal caso eleggerà un Collegio dei Probi Viri, composto da tre persone, anche non socie, elette dall'Assemblea. Queste durano in carica tre anni, sono rieleggibili e nominano fra di loro un presidente. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, e il loro lodo sarà inappellabile. La loro carica è incompatibile con le altre cariche.

Art. 16 (Bilancio e utili)

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 Aprile, in casi eccezionali entro il 30 giugno, il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.

Gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo diretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che per la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 (Scioglimento)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. In caso di scioglimento il Consiglio e il Presidente compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 (Nota conclusiva)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia